CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ACCORDO QUADRO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ZANZUR

Premessa……**Pag. 2**

Art. 1 Oggetto dell'accordo quadro…… **Pag. 2-4**

Art. 2 Documenti che fanno parte dell'accordo quadro…… **Pag. 4**

Art. 3 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti…….. **Pag. 4-5**

Art. 4 - Criteri ambientali minimi …… **Pag. 5**

Art. 5 - stato dei luoghi……...**Pag. 5**

Art. 6 - affidamento della fornitura e relativi lavori…… **Pag. 5-6**

Art. 7 - Ammontare dell'Accordo Quadro……..**Pag. 6**

Art. 8 - disposizioni generali relative ai prezzi…… **Pag. 6**

Art. 9 - Invariabilità del corrispettivo……**Pag. 6**

Art. 10 – presentazione preventivo……**Pag. 6-7**

Art. 11 - interpretazione dell'A.Q. e del capitolato speciale d'appalto…… **Pag. 7**

Art. 12 - assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore…… **Pag. 7-8**

Art. 13 - procedimento per l'attivazione degli interventi…… **Pag. 8**

Art. 14 osservanze delle condizioni normative e retributive risultanti dai CCNL, dalla normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro…… **Pag. 8**

Art. 15 - Opere provvisionali……. **Pag. 8**

Art. 16 - Contabilità dei lavori……. **Pag. 9**

Art. 17 disciplina dei cantieri…… **Pag. 9**

Art. 18 Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento…… **Pag. 9**

Art. 19 Passaggio pubblico…… **Pag. 9**

Art. 20 Piani di sicurezza…… **Pag. 9-10**

Art. 21 Lavoro festivo e notturno…… **Pag. 10**

Art. 22 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore…… **Pag. 10-11**

Art. 23 Presenza dell'Appaltatore…….. **Pag. 11**

Art. 24 Subappalto e avvalimento…… **Pag. 11**

Art. 25 Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe…….. **Pag. 11**

Art. 26 Ultimazione dei lavori…… **Pag. 11**

Art. 27 Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo…… **Pag.11-12**

Art. 28 Garanzie…… **Pag. 12**

Art. 29 Penali per ritardata ultimazione dei lavori…… **Pag. 12-13**

Art. 30 Liquidazione finale e saldo…… **Pag. 13**

Art. 31 Pagamenti……..**Pag. 13**

Art. 32 Risoluzione dell'accordo quadro – Clausola risolutiva espressa……**Pag. 13-15**

Art. 33 Recesso dai contratti/appalti e recesso dall'Accordo Quadro…… **Pag. 15**

Art. 34 Rapporti di lavoro Impresa – personale alla sede lavori ……. **Pag. 15**

PREMESSA

Questo Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ha indetto, in veste di Stazione Appaltante, una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (**di cui all'art. 50, comma 1, lett. c**), D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36), nel rispetto delle disposizioni che impongono l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per affidare l'**adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria,** prioritariamente presso la Caserma Zanzur sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza e in via residuale presso altri immobili dei Reparti del Corpo alla sede di Napoli e comuni limitrofi, di importo complessivo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante la stipula di un Accordo Quadro (di cui all'art. 59, D.Lgs n. 36/2023) volto al soddisfacimento di tutte le esigenze che si manifesteranno, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 440.000,00** oltre IVA , per la durata di **24 mesi**.
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta, quindi, la disciplina relativa alla stipula dell'Accordo Quadro ed ai singoli contratti "**attuativi**" finalizzati all'**adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria, presso la Caserma Zanzur sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza e in via residuale presso altri immobili dei Reparti del Corpo alla sede di Napoli e comuni limitrofi** durante l'arco temporale della durata dello stesso Accordo Quadro.
Trattandosi, tuttavia, di un documento meramente programmatico, la richiesta di adeguamento e messa a norma non implica automaticamente alcun vincolo di affidamento all'Operatore Economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, in quanto l'importo complessivamente posto a base di gara è stato determinato in via del tutto presuntiva, non essendo stati ancora puntualmente individuati i quadri esigenziali da soddisfare.
I singoli **contratti attuativi** saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica - rilasciata dall'Appaltatore e approvata dall'Amministrazione - per ognuna delle forniture che saranno effettuate.
Detta documentazione, in funzione del livello di complessità della progettualità da realizzare, potrà essere costituita da una relazione/scheda tecnica e dal relativo preventivo/computo metrico estimativo, per la descrizione puntuale dei prodotti offerti.

ART.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E ABILITAZIONI

L'Accordo Quadro e gli interventi dallo stesso disciplinati nell'ambito della presente procedura, attengono **all'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria, prioritariamente presso la Caserma Zanzur sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza e in via residuale presso altri immobili dei Reparti del Corpo alla sede di Napoli e comuni limitrofi**.
I materiali necessari per ogni singolo adeguamento dell'impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono essere forniti con le modalità fissate nei singoli contratti attuativi da stipulare secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e di quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica che sarà predisposta per ogni singola fornitura/progetto da realizzare.
La fornitura e la relativa posa in opera del materiale dovrà sempre essere effettuata a regola d'arte e nel rispetto delle norme UNI ISO.
L'Appaltatore, deve quindi, conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà adottare tutte le misure ritenute idonee a garantire la sicurezza di persone o cose in relazione alla fornitura prevista negli edifici e locali.

I lavori comprendono anche i servizi di:

- fornitura e progetto da realizzare;
- la mappatura di tutti gli impianti elettrici prioritariamente presso la Caserma Zanzur;
- eventuali collegamenti degli apparati e delle attrezzature elettriche e/o idrauliche;
- garanzia dei materiali per la durata minima di legge (24 mesi), con decorrenza, per ogni contratto "attuativo", dalla data di ultimazione della fornitura.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose e dovrà organizzarsi opportunamente in modo tale da arrecare la minore turbativa possibile al personale dipendente dell'Amministrazione, al pubblico, se presente, ed, in linea generale, a tutti coloro che possono frequentare, a vario titolo, i locali oggetto della fornitura, coordinandosi con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP), con il **Direttore Operativo** (DO), con il **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione** (RPPE), ottemperando alle prescrizioni del **Documento Unitario di Valutazione dei Rischi da Interferenza** (DUVRI) qualora previsto.

L'Accordo Quadro si estende, automaticamente, agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comando Regionale Campania, a qualsiasi titolo, anche successivamente alla stipula, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese aggiuntive di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Gli interventi manutentivi commissionabili sopraelencati sono, pertanto, sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: **OG2 e OG11** (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008).

Detta individuazione è, comunque, meramente indicativa, in quanto basata sui fabbisogni più frequenti, che potrebbero, quindi, trovare realizzazione nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Ciascun concorrente, inoltre, deve essere in possesso **della c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili,** ai sensi dell'**art. 27** del **Testo Unico della Sicurezza** (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal **D. L. 19/2024** (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), nonché del **D. M. 18 settembre 2024, n. 132**.

A far data dal **1° ottobre 2024**, **sono tenuti al possesso della patente a punti «*le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili*** *di cui all'**articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale»***.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Il legislatore ha escluso dall'ambito di applicazione della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'**art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023** a prescindere dalle categorie di appartenenza.

Come stabilito dall'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, con **circolare n. INL.R. 0000004.23-09-2024, «*in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare (…) una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (…). Si precisa che la trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p. v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo***

***pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite portale*»**.
L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, giusta nota **n. INL.U. 0000376.07-10-2024,** ha, altresì, precisato che ***«coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024».***
All'uopo si evidenzia che:

- qualora l'impresa o il lavoratore autonomo operino in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri), o comunque con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una **sanzione amministrativa pari al 10% dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad € 6.000 (leggansi euro seimila), non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis D. Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi, disposta con Provvedimento Interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **ai sensi dell'art. 157 D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91.**

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
b. il disciplinare di gara;
c. il prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Campania;
d. il Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza di cui al **DM 18 ottobre 2014, n. 181**.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e, in generale, tutte le norme vigenti in materia di forniture di arredi ed elettrodomestici vari.

ART. 3 - REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Tutti i materiali oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, il trasporto e l'installazione.
Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, indicazioni per lo smaltimento, ecc.) in lingua italiana, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.
I prodotti proposti dall'operatore economico partecipante devono possedere le caratteristiche tecniche, i requisiti di conformità, le garanzie e le certificazioni di qualità del produttore.
L'operatore economico deve garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
La documentazione contenente le caratteristiche tecnico - prestazionali di ciascun prodotto e quella relativa ai requisiti di conformità previsti dovrà essere prodotta, separatamente per ciascun prodotto, prima della stipula del contratto attuativo.

ART. 4 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Tutti i materiali forniti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) introdotti con specifica normativa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

I criteri dovranno essere comprovati secondo le modalità descritte nella sezione "verifica" dell'art. 3.2 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del MATTM disponibile sul sito *http://www.minambiente.it.*

ART. 5 - STATO DEI LUOGHI

È onere dell'Operatore Economico eseguire un sopralluogo dei locali prima della predisposizione del preventivo/computo metrico estimativo con la proposta di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da proporre all'Amministrazione.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVI LAVORI

La procedura è finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico con cui stipulare un Accordo Quadro.

Tale Accordo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture da attuare mediante la stipula di singoli atti negoziali detti anche "**contratti attuativi**" che l'Amministrazione vorrà, di volta in volta, eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il **valore economico**, stabilito nell'Accordo Quadro, **non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale**, poiché ha il duplice fine di **quantificare** un fabbisogno **presunto** di gara ed individuare il **quadro economico** dell'accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, **non è fonte di obbligazione immediata** tra l'Amministrazione e gli appaltatori individuati e **non è impegnativa** in ordine agli affidamenti delle singole forniture.

Per ogni contratto attuativo, laddove ritenuto necessario, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di convenienza economica ed idoneità dell'offerta all'oggetto del contratto (di cui all'art. 108, comma 10, D.Lgs n. 36/2023).

Nel caso in cui l'offerta non venga ritenuta conveniente e idonea, al fine della realizzazione del progetto, la Stazione appaltante potrà interpellare un altro Operatore Economico.

In tal caso, la stazione appaltante potrà avvalersi di uno degli operatori economici che hanno aderito alla procedura di gara, procedendo ad interpellare le singole ditte secondo l'ordine di graduatoria.

La commessa sarà affidata alla ditta la cui offerta sarà ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto attuativo da affidare.

L'Appaltatore designato si impegna, altresì, ad assumere ed eseguire regolarmente i lavori affidatigli dall'Amministrazione, in attuazione a quanto disciplinato nell'Accordo Quadro.

Il Disciplinare di gara, a cui si fa rimando, stabilirà le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo e che costituiscono la base di riferimento per i **singoli contratti attuativi da avviare mediante lettere di commessa di accettazione preventivo/computo metrico estimativo**.

L'Accordo Quadro sarà affidato all'operatore economico che, sulla base di una procedura di gara, a seguito di manifestazione di interesse, aderendo all'invito della Stazione Appaltante, offrirà lo sconto maggiore sul prezziario dei lavori della Regione Campania.

L'Amministrazione avvierà, di volta in volta, la seguente procedura per l'affidamento di ogni contratto attuativo:

- **consulterà** l'Operatore Economico scelto;
- tenendo conto della complessità dei lavori/progetto da realizzare, **fisserà** un termine sufficiente per la presentazione del **preventivo/computo metrico estimativo** e delle relative schede tecniche dei prodotti offerti;

- dopo le valutazioni della documentazione tecnica, se ritenuta conveniente, **affiderà** la commessa.

Lo sconto percentuale minimo da applicarsi sul prezziario della Regione Campania non dovrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara.

Qualora l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione delle forniture proposte dalla Stazione Appaltante, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto.

L'Operatore economico è tenuto a fornire all'Amministrazione, tempestivamente, ogni utile elemento volto a chiarire la sopravvenuta impossibilità all'esecuzione dei lavori entro il termine fissato.

Eventuali inadempienze riscontrate durante l'esecuzione dell'accordo quadro saranno oggetto di diffida da parte della Stazione appaltante.

La formalizzazione di tre diffide comporterà la risoluzione dell'accordo quadro.

ART. 7 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi **€ 440.000,00 oltre IVA, per la durata di 24 mesi.**

Tutti i costi connessi ai lavori e alla realizzazione della progettualità (incluso gli oneri relativi al costo del personale impiegato e di tutte le attrezzature e mezzi utilizzati) saranno valutati e computati nel dettaglio di ogni singolo contratto "attuativo", sulla base del preventivo/computo metrico estimativo offerto dalla ditta per la realizzazione del progetto presentato.

I prezzi di acquisto di ciascuna fornitura saranno desunti dai listini ufficiali dei cataloghi delle ditte produttrici ovvero per i lavori sarà preso come riferimento il prezziario della Regione Campania.

Quindi, una volta determinato il valore di listino di ogni singolo prodotto, la ditta applicherà il ribasso percentuale che non dovrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara.

I prezzi così determinati, si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta installazione) per la fornitura del materiale.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si precisa che il valore di ogni contratto "attuativo" tiene conto dei tempari di manutenzione, dai quali sarà possibile desumere il costo della manodopera che andrà riportata nel preventivo/computo metrico estimativo specificando il CCNL attribuito al personale impiegato. Inoltre il preventivo/computo metrico estimativo riporterà la relativa percentuale di sconto offerta sui materiali impiegati per l'esecuzione della prestazione.

ART. 9 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi, fatta salva la revisione del listino ufficiale di riferimento da parte delle ditte produttrici dei materiali (art. 41, comma 13, D.Lgs n. 36/2023).

ART. 10 – PRESENTAZIONE PREVENTIVO/COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prima dell'affidamento, l'Appaltatore, redige il **preventivo/computo metrico estimativo che consente all'Amministrazione di avere una rappresentazione dell'intero progetto dei lavori da realizzare e unitamente alla scheda tecnica** consente alla stessa di **definire** i **costi dell'intero progetto.**

Tale documentazione sarà redatta a cura dell'Appaltatore.

Ciò consentirà alla Stazione Appaltante di effettuare le opportune valutazioni prima di procedere all'affidamento dei lavori.

La scheda tecnica, essendo **un documento tecnico fondamentale per la corretta gestione di un qualsiasi progetto**, consente di calcolare, in modo dettagliato, tutto quanto

necessario per la realizzazione dell'intera progettualità per l'adeguamento e messa a norma dell'**impianto elettrico, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria prioritariamente presso la Caserma Zanzur sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza e in via residuale presso altri immobili dei Reparti del Corpo alla sede di Napoli e comuni limitrofi**.
Per un completo e corretto computo degli oneri è necessario che siano eseguite più attività, quali: disegno e progettazione, valutazioni tecniche, rilievi e misurazioni del sito, nonché scelta di finiture e materiali.
Dopo la redazione del computo delle spese da parte dell'Appaltatore sarà compito del **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione** (RPPE) verificare la convenienza economica e l'idoneità dei materiali da proporre per conseguire gli obiettivi prefissati e soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
Si ribadisce che essendo la scheda tecnica una rappresentazione reale della progettualità da realizzare, la stessa dovrà essere affiancata da un preventivo/computo metrico estimativo nel quale saranno riepilogati tutti i materiali previsti per la completa realizzazione dell'impianto di climatizzazione necessario.
Per ciascuna voce, quindi, saranno indicate le quantità e i relativi costi.
Per questo motivo, è anche necessario individuare la corretta unità di misura, che potrebbe variare a seconda della natura della voce stessa.
In sostanza, tutto quanto viene progettato per arrivare al risultato finale e mappato e quantificato nel preventivo/computo metrico estimativo, sia in termini dimensionali che economici.
E' evidente, quindi, che si tratta di documenti essenziali per i tecnici, per l'Appaltatore e per la Stazione Appaltante.
In tal senso, il **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione** (RPPE) della Stazione Appaltante, dopo la visione della Documentazione Tecnica, in ragione della tipologia degli interventi, eseguirà dei sopralluoghi congiunti con l'Operatore economico, in modo tale da avere la possibilità di verificare la coerenza del computo metrico/progetto esecutivo/preventivo con la prestazione da realizzare.
Ciò posto, successivamente all'accettazione della fornitura/lavori, l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve, nella realizzazione/esecuzione della fornitura/lavori, le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore così come contemplate dal codice civile.

ART. 11 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto "attuativo" vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico è stata commissionata e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione in aderenza alle relative norme UNI ISO.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 12 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE

A titolo di garanzia, trattandosi di una procedura avente ad oggetto un Accordo Quadro (di cui all'art. 59, D.Lgs n. 36/2023) l'importo della stessa è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro da sottoscrivere da tutti gli Operatori Economici partecipanti alla gara; successivamente, l'Operatore Economico scelto è tenuto a prestare, invece, al momento dell'affidamento della singola fornitura, sotto forma di contratto "attuativo", una garanzia fideiussoria, in favore di questa Stazione Appaltante (ai sensi dell'art. 117, comma 2, D.Lgs n. 36/2023) pari al 10% dell'importo del singolo affidamento e, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.
La garanzia prestata dovrà essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 117, comma 7, D.L.gs n. 36/2023, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Quindi, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti "attuativi", l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che salvaguardi la Stazione Appaltante da eventuali danni.
La copertura assicurativa dovrà cessare alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

I singoli interventi saranno affidati dall'Amministrazione tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto presentata dall'operatore economico e approvata dalla stessa Amministrazione.
L'impresa selezionata individuerà un referente ditta al quale il **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione** (RPPE) ed il **Direttore Operativo** (D.O.) potranno fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente dell'Impresa dovrà presentarsi presso l'articolazione tecnica della Stazione Appaltante per concordare le modalità operative per l'avvio dell'esecuzione delle consegne.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed in attuazione delle novità introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023), l'Appaltatore deve rispettare i seguenti obblighi:

a. **applicare o far applicare** integralmente, nei confronti di tutto il personale dipendente addetto all'esecuzione della prestazione, **le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria;**
b. essere in regola con il pagamento dei corrispettivi al personale e con il versamento degli adempimenti inerenti gli obblighi contributivi e retributivi.

La regolarità contributiva è attestata mediante il rilascio del "**Documento Unico di Regolarità Contributiva** (DURC)", che certifica il corretto adempimento da parte dell'Operatore Economico affidatario agli obblighi circa il regolare versamento all'INPS e/o all'INAIL dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 15 - OPERE PROVVISIONALI

Affidati i lavori, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento degli stessi, le garanzie necessarie per la sicurezza del personale dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari presenti, a qualsiasi titolo, nelle aree di lavoro.
Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

ART. 16 - CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori "a misura" è eseguita mediante la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere, dal personale incaricato, in apposito documento (computo metrico estimativo).
Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari rilevati dall'elenco del prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania, al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misurazioni o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il **Direttore Operativo** (D.O.) procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

ART. 17 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare da tutto il personale dipendente le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in relazione alla progettazione ed esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore sarà, in tutti i casi, responsabile dei danni cagionati dal personale alle dipendenze verso le persone o cose.
L'Appaltatore dovrà provvedere, altresì, a proprie cure e spese alla sorveglianza del cantiere, assicurando che i lavori che gli sono affidati non vengano manomessi. Pertanto, saranno a proprio carico eventuali rifacimenti e i relativi indennizzi, resisi necessari a causa di manomissioni o sottrazioni che non risultino, in modo chiaro, avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore garantisce, quindi, che l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammesse dal **Direttore Operativo** (D.O.).
L'Amministrazione si riserva, infine, il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non professionalmente idonei proponendone la sostituzione.

ART. 18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta da parte del Direttore Operativo (D.O.), di depositare materiali od attrezzature nei fabbricati e/o locali oggetto di intervento in quantità superiore al necessario.
Ad ultimazione dei lavori, i materiali eccedenti e le attrezzature utilizzate per l'esecuzione verranno immediatamente rimossi a cura dell'Appaltatore dai fabbricati e/o locali.
L'Amministrazione resta, in ogni caso, esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o sottrazioni ai materiali ivi posti in deposito, la cui vigilanza e cura spetta unicamente all'Appaltatore.

ART. 19 - PASSAGGIO PUBBLICO

Durante lo svolgimento dei lavori, l'Appaltatore garantirà, tramite passaggi preferenziali, l'accesso agli immobili o ai luoghi attinti dai lavori di manutenzione, in modo tale da evitare commistioni tra il personale dell'Impresa e il personale in servizio presso la struttura, ovvero evitare l'insorgere di rischi da interferenze.

ART. 20 - PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati e regolati dai singoli contratti "attuativi" possono richiedere/prevedere la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In tal caso, l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà, in fase di esecuzione, a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE), al **Direttore Operativo** (D.O.), al **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione e Esecuzione** (RPPE) e al **Responsabile Unico del Progetto** (RUP) il **Piano Operativo di Sicurezza** (POS) - redatto in aderenza al **Piano di Sicurezza e di**

Coordinamento (PSC) - ovvero l'eventuale **Piano Sostitutivo di Sicurezza** (PSS) per le attività che saranno svolte in proprio o eventualmente che intende subappaltare.

ART. 21 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni festivi, né durante le ore notturne, se non specificatamente autorizzati dal **Direttore Operativo** (D.O.).
Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base del Prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania, tenuto conto anche delle maggiorazioni previste dai Contratti Collettivi Nazioni di lavoro, per la specifica categoria e località.

ART. 22 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume, in relazione ai singoli contratti "attuativi", anche gli oneri per:

a. la realizzazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, utilizzando, laddove possibile, gli impianti all'avanguardia, al fine di assicurare una compiuta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
b. la sorveglianza di tutti i materiali depositati nel cantiere, nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà sia della Stazione Appaltante sia proprie dell'Impresa esecutrice dei lavori;
c. la manutenzione degli impianti, segnalare attraverso cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d. la fornitura della documentazione fotografica richiesta dal **Direttore Operativo** (D.O.);
e. l'acquisizione di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero sostenere i costi relativi al deposito di atti o richieste, spettanti alla Stazione Appaltante, che successivamente saranno rimborsati, a seguito di presentazione di ricevuta o di qualsiasi atto equipollente;
f. l'approvvigionamento di tutti i modelli e i campionari di lavorazione e materiali che dovessero occorrere per l'esecuzione dei lavori;
g. l'utilizzo di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il personale necessario, al fine di effettuare misurazioni, tracciamento dei lavori, verifiche per la corretta esecuzione ed infine, tutte le operazioni necessarie per il collaudo e/o il certificato di buona esecuzione;
h. garantire tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzature necessarie per la corretta esecuzione dei lavori affidati;
i. il personale idoneo alla quotidiana pulizia e contestuale sgombero dei materiali di risulta, relativamente ai fabbricati e luoghi interessati dai lavori;
j. osservare la normativa in materia di assistenza ed assicurazione sociale in relazione all'impiego degli operai ovvero che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione dei lavori;
k. comunicare al **Direttore Operativo** (D.O.), entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'**impiego della manodopera**, onde consentire successivamente al **Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione** (RPPE) e al **Responsabile Unico del Progetto (RUP),** in attuazione del **Decreto di Coesione**, convertito nella legge 4 luglio 2024, n. 95 di verificarne la congruità dei costi prima della chiusura del cantiere;
l. assicurarsi l'approvvigionamento dei materiali e delle forniture e il contestuale trasporto verso i luoghi di deposito situati all'interno dei fabbricati o luoghi interessati dalle opere, secondo le disposizioni del **Direttore Operativo** (D.O.);
m. provvedere, ad ultimazione dei lavori, a rimuovere tutte le attrezzature e gli impianti di proprietà dai fabbricati e/o luoghi interessati dai lavori.

Gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai materiali e alle opere compiute, per causa riconducibile alla negligenza dell'Appaltatore, dovranno essere riparati dallo stesso addebitandone i relativi costi.

ART. 23 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare ai lavori, sia personalmente o mediante un proprio Rappresentante, intendendosi che la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e, comunque, a lui riconducibile.

ART. 24 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Per gli aspetti relativi agli istituti del subappalto e dell'avvalimento si fa rinvio alla normativa di settore ed in particolare al Codice dei contratti pubblici.

ART. 25 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

Le ipotesi e le modalità per le quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i relativi criteri per la determinazione degli indennizzi e dei danni cagionati, qualora le interruzioni superino i limiti previsti, sono disciplinati dall'art. 121, D.Lgs n. 36/2023.
La sospensione dei lavori permane il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
Rimossi tali impedimenti, il **Direttore Operativo** (D.O.) dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino due mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori e le prestazioni e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiederne l'ultimazione ad altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A lavori ultimati, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al **Direttore Operativo** (D.O.) che procederà, al più presto, ad effettuare un sopralluogo, al fine di constatare l'avvenuta ultimazione delle opere in conformità al progetto esecutivo.
In caso di risultato favorevole, sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori e, pertanto, da quella data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera/lavori e delle certificazioni degli impianti.
Qualora, in sede di accertamento, si dovessero evidenziare vizi e/o difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta a rimuoverli, a proprie spese, entro il termine fissato e secondo quanto prescritto dal **Direttore Operativo** (D.O.).
In quest'ultimo caso, il certificato di ultimazione dei lavori decorrerà dal giorno in cui verrà constatata la regolare esecuzione dei lavori.

ART. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione è un documento che attesta la corretta esecuzione di un contratto d'appalto pubblico da parte di un Appaltatore, che ha lo scopo di garantire alla Stazione Appaltante che l'esecuzione dei lavori è avvenuta in modo regolare, in conformità alle condizioni stabilite nel documento d'appalto, nei tempi stabiliti e con i materiali precedentemente concordati.
Più nel dettaglio, il progetto esecutivo, all'inizio dei lavori, corredato dal cronoprogramma, rappresenta tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché **di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori,** ove previsti secondo la normativa in materia.

Il **certificato di regolare esecuzione** è rilasciato per i lavori dal **Direttore Operativo (D.O.)**, al più presto dall'ultimazione degli stessi, ed è immediatamente trasmesso al **Responsabile Unico del Progetto** (RUP) che ne prende atto e ne conferma la completezza.
L'art. 50, comma 7, D.Lgs n. 36/2023 stabilisce, infatti, che, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal **Direttore Operativo** (D.O.).
Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art. 116, comma 7, D.Lgs n. 36/2023.
Secondo l'allegato II.14, art. 28, comma 2, D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- gli **estremi del contratto** e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'**esecutore**;
- il **nominativo** del **Direttore Operativo (D.O.)**;
- **le tempistiche** prescritte per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'**importo totale** ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la **certificazione di regolare esecuzione**.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 27, Allegato II.14, D.Lgs n. 36/2023.
Nello specifico, alla data di **emissione del certificato di collaudo provvisorio** si provvede al pagamento della rata di saldo (art. 125, comma 7, D.Lgs n. 36/2023).
Nel caso in cui il certificato di regolare esecuzione abbia sostituito il certificato di collaudo, **assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione**.

ART. 28 – GARANZIE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni condensate del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, da eventuali vizi e/o difetti, di qualsiasi grado e natura, che dovessero diminuire l'uso e l'efficienza dell'opera a seguito dei lavori e che non si siano precedentemente manifestati.
Quindi, per i due anni di garanzia, l'Appaltatore si obbliga a riparare, tempestivamente, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare agli impianti e alle opere, a seguito di un riscontrato difetto dei materiali o al montaggio, provvedendo, a proprie spese, alle suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Inoltre, tutte le garanzie fornite dalle case produttrici, superiori ad ogni anno, su materiali ed apparecchiature, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

ART. 29 - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui infra, saranno applicate penali giornaliere pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinate sulla base di quanto previsto all'art.126, comma 1, D.Lgs n. 36/2023.
Nel caso siano previste scadenze differenziate rispetto alle varie lavorazioni contenute nel contratto attuativo oppure sia prevista un'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione delle penali sull'ammontare dell'importo del contratto.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate, nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto "attuativo" superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto "attuativo" da parte della Stazione Appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà, altresì, risolto di diritto, qualora, nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti, siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo Quadro.
A tal fine, la Stazione Appaltante potrà valutare la possibilità di darne opportuna comunicazione all'Anac dell'intervenuta risoluzione contrattuale resa necessaria a seguito dell'applicazione di frequenti penali.
Seppur in presenza di casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto ad ultimare gli interventi manutentivi affidati ed in corso di esecuzione.

ART. 30 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO

Dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo, il Direttore Operativo (D.O.) presenterà il conto finale dei lavori eseguiti, unitamente ad una specifica relazione che sarà trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, il quale la sottoporrà all'Appaltatore per la relativa sottoscrizione per accettazione, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.
Stabilita la liquidazione finale dei lavori, ed acquisita la documentazione comprovante l'avvenuto collaudo o la regolare esecuzione dei lavori, si procederà al pagamento del saldo spettante ovvero del credito residuo.

ART. 31 - PAGAMENTI

All'Appaltatore sarà riconosciuto il corrispettivo spettante solo a seguito dell'emissione del certificato di collaudo e/o buona esecuzione dei lavori, sulla base dei documenti contabili nei quali sono riportati puntualmente i lavori effettuati, con la specifica delle singole voci che compongono il relativo costo della commessa e con l'applicazione dello sconto minimo previsto in sede di gara, formalizzato con la lettera di ordinazione.
In lavorazioni più complesse, potrà essere valutato, dal **Responsabile Unico del Progetto**, sulla scorta dell'attestazione da parte del **Direttore Operativo** (D.O.) che individua lo Stato Avanzamento Lavori dell'opera, pagamenti in acconto, solo a seguito dei relativi certificati di pagamento.
Il pagamento del relativo SAL, autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura a titolo di acconto.
Le modalità di effettuazione dei pagamenti saranno meglio specificate nel Disciplinare di gara.
Non sarà possibile riconoscere all'Appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione dell'importo del contratto/appalto attuativo.
Da ultimo si evidenzia che il compenso dovuto all'Appaltatore è subordinato agli eventuali danni alle opere, il cui valore è determinato sulla base dei lavori necessari per le relative riparazioni.
Pertanto, l'impresa è tenuta ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare eventuali danni e rischi a persone o cose.

ART. 32 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, D.Lgs n. 36/2023.
L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa notifica, a mezzo *pec* all'Impresa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a. quando l'Appaltatore rifiuti, senza giustificato motivo, per due volte consecutive l'esecuzione dei lavori affidati;
b. quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, rifiuti di effettuare tutte le attività prodromiche all'affidamento dei lavori;
c. quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore Operativo (D.O.) per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;

d. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto di attuazione;
e. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa circa le norme sul subappalto;
f. per inosservanza dei principi di cui al Codice deontologico del Corpo della Guardia di Finanza;
g. in caso di violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Piano Operativo di Sicurezza;
h. quando venga accertato dal Direttore Operativo (D.O.) il mancato rispetto sulla normativa "sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii", ovvero venga rilevato da parte del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
i. quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall'art. 124, D.Lgs n. 36/2023;
j. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro, senza il preventivo/computo metrico estimativo consenso della Stazione Appaltante;
k. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;
l. per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo Quadro, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danni e/o pregiudizi all'immagine del Corpo;
m. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
n. per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
o. per la mancata presentazione, al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, della cauzione definitiva prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
p. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
q. qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
r. in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per grave inadempimento;
s. nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
t. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
u. per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 94 D.Lgs n. 36/2023 e di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11;
v. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dei contratti "attuativi" ed in corso di esecuzione.

ART. 33 – RECESSO DAI CONTRATTI/APPALTI E RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art. 123, D.Lgs n. 36/2023, ha il diritto di recedere, in qualunque momento, dal singolo contratto "attuativo" con l'Operatore Economico affidatario, previo il pagamento dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal **Direttore Operativo** (D.O.), prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso, corrisponderà all'Impresa un compenso da determinare, tenuto conto della minore somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Impresa **deve** rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Operativo (D.O.) restituendo, i predetti magazzini e cantieri, nella disponibilità dell'Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero verrà effettuato d'ufficio addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

ART. 34 - RAPPORTI DI LAVORO IMPRESA – PERSONALE ALLA SEDE DEI LAVORI ASSEGNATI

Tutti i rapporti tra l'appaltatore e il personale dell'Amministrazione devono essere rispettosi dei principi disciplinati dal Codice deontologico del Corpo della Guardia di Finanza.
Il Codice deontologico consultabile sul sito Amministrazione Trasparente del Corpo ha lo scopo di recepire la vigente normativa anticorruzione ed è uno "*strumento idoneo a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, nonché a garantire ulteriormente la trasparenza nelle azioni compiute dai militari*".

ART. 35 - VARIE

Tutte le fattispecie non disciplinate nel presente Capitolato saranno regolamentate dal Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza di cui al DM 18 ottobre 2014, n. 181.
Per quanto non previsto dal citato Regolamento si farà riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023.

Si autorizza l'invio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Cap. Valentina Pietrafesa)

F.to IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Quitadamo Pasquale)

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
(Ten. Nicola Bellopede)

IL R.P.P.E.
(Magg. Raffaela Del Prete)